

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 49

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FODERARO, RUFFINI, CAIAZZA, MARTINI MARIA ELETTA

Presentata l'8 giugno 1968

Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro delle riforme normative interessanti il settore della scuola media di 1° e 2° grado, non è più possibile ignorare le legittime aspirazioni di una benemerita categoria di docenti: quella degli insegnanti fuori ruolo, i quali chiedono, in definitiva, quanto già accordato ad altre categorie di dipendenti pubblici, e cioè la possibilità di guardare al proprio futuro con maggiore sicurezza consentendo, dopo un certo numero di anni di lodevole servizio, la possibilità di conseguire la sistemazione in ruolo. Difatti, in qualsiasi amministrazione dello Stato o parastatale, dopo qualche tempo, qualsiasi « avventizio » ha la possibilità di passare nei ruoli mediante un semplice e facile concorso interno, o di essere direttamente immesso in speciali ruoli transitori ad esaurimento.

È indubbiamente conforme a giustizia che anche per i professori fuori ruolo tale possibilità debba valere, sempreché essi abbiano servito lo Stato e la scuola senza alcun demerito e per un certo numero di anni.

Da ciò la necessità e l'opportunità di provvedere, mediante un apposito strumento legislativo, a consentire la sistemazione in ruolo di tale categoria, tenendo conto ovviamente del periodo di insegnamento da ciascuno prestato al fine di determinare le modalità per lo inquadramento. Questo dovrebbe avvenire — secondo principi di giustizia — con criteri differenti a seconda che si tratti di professori con più di tre anni di servizio e con la qualifica di « valente », ovvero di professori

con meno di tre anni di servizio e con la qualifica di « buono ».

Per i primi sembra opportuno stabilire il passaggio in ruolo mediante concorso per soli titoli, dato che lo stato di servizio è tale da offrire le più ampie garanzie circa le capacità professionali; mentre per i secondi — considerati i minori titoli — sembra logico stabilire un minimo di servizio (due anni) per dar loro una certa stabilità nell'insegnamento, e consentire la possibilità del loro inquadramento in ruolo previo lo svolgimento di speciali corsi qualificanti. A ciò tendono appunto, rispettivamente, gli articoli 1 e 2 della presente proposta.

Inoltre, per il rispetto dei diritti della categoria dei professori « fuori ruolo » è logico quanto postulato dall'articolo 3, e cioè che una rappresentanza di tale categoria sia chiamata a far parte delle Commissioni per incarichi e supplenze, annualmente nominate presso i Provveditorati agli studi.

L'articolo 4, infine, prevede particolari provvedimenti per gli ex-combattenti e assimilati, vedove ed orfani di guerra, perseguitati politici e razziali.

Onorevoli colleghi! La proposta che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame risponde — com'è evidente — a precisi obiettivi di carattere sociale ed a ragioni di equità, di cui soprattutto non potrà non avvantaggiarsi la nostra scuola secondaria. Confidiamo, pertanto che ad essa non mancherà la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I professori non di ruolo, laureati e diplomati, abilitati e non abilitati, nonché gli insegnanti elementari laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano comunque prestato tre anni di servizio nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado, con qualifica non inferiore a « valente », sono immessi nei ruoli della scuola media mediante concorso per soli titoli, fino all'esaurimento della correlativa graduatoria nazionale. L'insegnamento comunque prestato s'intende valido per tutti i titoli di studio legalmente ritenuti abilitanti dalle norme in vigore anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, nonché alle successive disposizioni integranti il decreto di cui sopra e concernenti le nuove classi di abilitazione e di concorso.

ART. 2.

I professori non di ruolo di cui all'articolo 1, che abbiano comunque prestato servizio nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado, per un periodo inferiore a tre anni, sono nominati a tempo indeterminato e previa frequenza di corsi qualificanti ad indirizzo didattico (da indirsi annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione) sono immessi nei ruoli.

ART. 3.

Le Commissioni per incarichi e supplenze, nominate annualmente presso i provveditorati agli studi, debbono prevedere una rappresentanza degli insegnanti non di ruolo, in misura proporzionale agli altri componenti delle commissioni stesse.

ART. 4.

Il periodo di servizio di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è ridotto di un anno per gli ex-combattenti ed assimilati, per le vedove e gli orfani di guerra e per i perseguitati politici e razziali.